

M.A.S.
MOVIMENTO AUTONOMO DI BASE
NUOVA CITTADINANZA
C.F. 910319100749
Via Q. Emico, 78 - FRANCAVILLA F. (RN)
Tel. 0549.0587340 - Fax 0537.810165
www.masonline.org

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 246/2001 Sentenza

n. 1658 Cronologico


La Corte di Appello di Lecce - Sezione prima Civile - composta dai N. 259 Repertorio

Signori:

1) Dott. Roberto CORALLO - Presidente

2) Dott. Cosimo ALMIENTO - Consigliere estensore

3) Dott. Tommaso MARRESE - Consigliere



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO

nella causa civile in grado di appello iscritta al N° 245 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2000 trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 15 Novembre 2000.

Pagamento

TRA

CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO, con sede in Nardo via XX Settembre n° 69, C. F. n° 82001150752, in persona del vice presidente autorizzato a stare in giudizio con deliberazione della Deputazione amministrativa 07/02/2000 n° 13, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di appello anche disgiuntamente dagli avv.ti Nicola STEFANIZZO e Giovanni COMPAGNO, nonché elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. STEFANIZZO in Lecce via G. Ferrari n° 5.

- APPELLANTE -

E

COMUNE DI CAROVIGNO, in persona del suo sindaco pro tempore, corrente in San Vito dei Normanni, rappresentato e difeso, per mandato a margine della comparsa di costituzione, giusta deliberazione della Giunta

Depositato in Cartoleria di Carovigno
Andata 27/6/2001
IL CAROLLO
live

Richiesta n. 1 Erc
copia con/sanz
urgenza il 28/5/2001
dall'avv. V. VITALE
E 12.000 + 200

Municipale n° 121 del 14/07/2000, dall'avv. Vincenzo VITALE che elegge domicilio in Lecce alla via G. D'Annunzio n° 79, presso l'avv. Oronzo

VALETTA

- APPELLATO -

All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno così concluso:

I PROCURATORI DELL'APPELLANTE

Voglia l'ecc.ma corte di appello di Lecce, in totale riforma della sentenza impugnata così provvedere:

Dichiarare inammissibili o infondate con conseguente rigetto le domande tutte formulate dal Comune di Carovigno.

Ammettere, occorrendo, prova testimoniale.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado.


IL PROCURATORE DELL'APPELLATO

Voglia l'ecc.ma corte di appello di Lecce, così provvedere:

Rigettare l'appello perché inammissibile, improponibile e infondato.

Condannare il Consorzio al pagamento delle spese e competenze anche di questo grado del giudizio.

In via istruttoria, ci si oppone alle avverse richieste.



SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con sentenza del 19 - 22 Novembre 1999, il Giudice Unico presso il Tribunale di Brindisi accolse la domanda, proposta con atto di citazione del 6/11/1997, dal Comune di Carovigno contro il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e, per l'effetto, dichiarò illegittima la pretesa contributiva avanzata dal Consorzio, in relazione ad immobili di proprietà dell'Ente, con avviso di mora n. 01-0006068134, e condannò il Consorzio alle spese del giudizio.

Con atto notificato il 6/5/2000, il Comune di Carovigno citava in giudizio il Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo e spiegava appello avverso la indicata sentenza, esponendo:

1) che il Tribunale aveva pedissequamente ed acriticamente recepito le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado, nonostante l'elaborato peritale fosse inficiato da pesanti errori metodologici, logici e fattuali: infatti, l'assenza di beneficio in favore dei terreni di proprietà comunale era stata fondata dal c.t.u. sulla considerazione della lontananza, peraltro assolutamente non indicata, dei siti di intervento rispetto alla collocazione degli immobili rustici del Comune, senza tener conto del fatto che, all'interno dell'ampio bacino in cui era inserito il territorio comunale, vi erano interventi utili ai fini del governo e della regolazione idraulica. Il predetto consulente, ignaro della materia in mancanza di una sua specifica qualificazione professionale, avrebbe dovuto accertare l'intensità delle precipitazioni atmosferiche nel bacino con



Lu

Carovigno

riferimento ad un congruo periodo di tempo, determinando i coefficienti di evaporazione, quelli di assorbimento e di corrivazione: solo così avrebbe potuto graduare le utilità ricavabili dagli immobili in relazione alla loro distanza dalle opere idrauliche;

2) che era inficiata da grave errore anche l'affermazione del c.t.u. secondo cui andava escluso il beneficio degli immobili "in ragione del carattere di straordinarietà e occasionalità delle opere, sicuramente non finalizzate allo sviluppo economico e sociale del terreno, bensì, di norma, a fronteggiare contingenti emergenze", dato che le opere idrauliche venivano realizzate proprio per fronteggiare contingenti emergenze e non già in ragione di andamenti ordinari caratterizzati da deflussi di assai modesto rilievo;

3) che, per quanto concerneva gli immobili di proprietà comunale ubicati nel centro urbano, il consulente aveva ignorato che il funzionamento del pozzo artesiano, che garantiva il centro cittadino da pericolo di ristagni, impaludamenti ed ingorghi di acqua, non dipendeva dalla presenza di una rete di distribuzione (in corso di progettazione), ma dall'impianto di sollevamento e dall'allaccio della forza motrice; il c.t.u. non aveva recepito la differenza tra beneficio generale, inerente ad una pluralità di soggetti, ma non per questo carente di rilevanza in capo a ciascuno di essi, e beneficio generico, ossia vago ed indefinito, e non aveva considerato che l'incidenza del beneficio sul valore fondiario degli immobili del centro urbano derivava dalla sensibilità del valore di mercato dei beni idraulicamente affrancati. Tanto premesso, chiedeva che fossero accolte le conclusioni di cui in epigrafe.

Si costituiva in giudizio il Comune di Carovigno e deduceva:

A.

1) che i presupposti che l'ordinamento poneva a fondamento dell'obbligo di contribuzione per le spese relative alla manutenzione ed all'esercizio di opere di competenza statale erano:

- a) l'esecuzione di opere da parte del Consorzio di Bonifica;
- b) la funzionalità di tali opere risultante dalla certificazione dell'avvenuto collaudo;
- c) l'inclusione delle spese consortili necessarie per la manutenzione e l'esercizio delle opere nei bilanci preventivi;
- d) la predisposizione annuale di un piano di riparto preventivato per la manutenzione del lotto tra i consorziati che ricevevano un beneficio concreto dall'opera.

Con specifico riguardo alla Regione Puglia occorre anche che le opere realizzate dal Consorzio non rientrassero nella categoria:

- 1) delle opere idrauliche di competenza regionale;
 - 2) delle opere irrigue primarie e secondarie;
 - 3) delle opere stradali;
 - 4) delle opere di rimboscimento;
 - 5) delle opere di altra natura che siano o di interesse generale del comprensorio o, pur interessando una porzione omogenea e territorialmente limitata del comprensorio medesimo, inducano una sostanziale influenza sull'assetto generale delle bonifica e dell'irrigazione (legge Regionale 24/11/1942).
- On... non ha accertato, al contrario di quando dedotto dal Consorzio, l'esistenza di interventi utili ai fini del governo e della regolazione delle acque; dalla consulenza è emerso che alcuni immobili



Am

sottoposti a contribuzione non erano di proprietà del Comune e che il Consorzio non aveva realizzato alcuna opera che potesse arrecare un beneficio concreto agli immobili di proprietà comunale; comunque, nessun intervento il Consorzio aveva effettuato nel 1977, per cui, non avendo sopportato alcuna spesa, non poteva richiedere alcun contributo. Tanto premesso, chiedeva che fossero accolte le conclusioni di cui in epigrafe.


All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/11/2000 la causa è stata riservata per la decisione, con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello del Consorzio è infondato e va rigettato.

Va premesso che la statuizione della impugnata sentenza, che ha fatto applicazione del principio, stabilito dalla Cassazione con numerose sentenze, tra le quali la n. 8960 del 1996, secondo cui presupposto della obbligazione contributiva è il beneficio specifico e diretto che il singolo immobile riceve dalla esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica, beneficio che non può essere presunto o desunto in via indiretta per il solo fatto che altri immobili abbiano tratto il beneficio in questione, non risulta oggetto di impugnativa, per cui è ormai incontrovertibile che la mera ricomprendimento degli immobili nel perimetro di contribuzione non esonera il Consorzio dall'onere della prova del beneficio dagli stessi ricavato.

Va, quindi, osservato che il Consorzio non ha in alcun modo provato che gli immobili di proprietà comunale ricevano un vantaggio di tipo fondiario, un incremento di valore in rapporto causale con le opere di bonifica e con la



A.I.

contributo non ne riceve beneficio, per l'assenza di opere di regolazione idraulica, evidentemente l'utilità fondiaria per detti beni è nulla.

Quanto agli immobili effettivamente di proprietà del Comune e ricadenti nel centro urbano, il consulente ha affermato che nessun intervento risulta effettuato dal Consorzio nel territorio urbano di Carovigno e non vi è prova (né è stato dedotto dal Consorzio appellante) che i canali da esso gestiti siano destinati a raccogliere le acque reflue del centro urbano: pertanto, va condivisa l'affermazione del consulente tecnico secondo cui nessuna utilità gli immobili di proprietà comunale siti nel centro urbano ricevono dalle opere consortili.

Quanto, poi, al pozzo artesiano, che il consulente ha accertato non essere ancora in funzione, va osservato che l'uso dello stesso è quello di fornire acqua ad uso irriguo, come si evince dagli scritti di primo grado, per cui il motivo di gravame del Consorzio secondo cui detta opera sarebbe destinata a garantire il centro cittadino dal pericolo di ristagni, impaludamenti ed ingorghi di acqua appare del tutto inconferente. Pertanto, il valore fondiario degli immobili del centro urbano per cui si pretende il contributo non deriva in alcun modo neppure dal pozzo de quo, destinato esclusivamente ad uso irriguo.

Alla stregua di quanto sopra la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica avanzata dalla difesa del consorzio appare ininfluyente ed irrilevante e va disattesa.

Va, inoltre, aggiunto che, come emerge dalla relazione sintetica prodotta in primo grado dallo stesso Consorzio, gli interventi di manutenzione delle arginature, taglio delle vegetazione, rimozione dei depositi alluvionali,

loro manutenzione, non bastando a tal fine un miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità. T.C.

Infatti, per quanto riguarda i terreni comunali, il c.t.u. ha accertato l'assenza nel territorio extraurbano di corsi d'acqua superficiali, di reti scolanti e di canalizzazione di alcun tipo, stabilendo che "l'assenza di canalizzazioni, di opere irrigue, di reflui da irregimentare e, comunque, l'assenza di concrete e significative iniziative del Consorzio per la Bonifica di Arneo non consentano alcun beneficio né vantaggi di tipo fondiario".

La consulenza tecnica d'ufficio ha, pertanto, sostanzialmente escluso che le acque meteoriche del territorio del Comune di Carovigno abbiano come destinazione, in virtù di apposite canalizzazioni, il Canale Reale, che è stato oggetto di lavori di manutenzione da parte del Consorzio.

Nessuna prova contraria ha fornito o chiesto di fornire il Consorzio in ordine al fatto che specificamente le acque meteoriche provenienti dai terreni di proprietà del Comune abbiano come sbocco finale le opere idrauliche e di bonifica costituenti il canale Reale e non si disperdano, invece, come dedotto dalla difesa del Comune, in un consistente sistema di voragini e di fessurazioni naturali esistenti nel sottosuolo carsico.

Ne deriva che l'affermazione del c.t.u. secondo cui andava escluso il beneficio in considerazione del fatto che le opere erano straordinarie ed occasionali, destinate a "fronteggiare contingenti emergenze" appare priva di concreto rilievo, nel senso che, se è verosimile che, in generale, le opere idrauliche siano destinate a fronteggiare emergenze straordinarie, non ricorrenti, tuttavia, se, in concreto, il terreno per il quale si chiede il



effettuati sul Canale Reale negli anni 1996-1997, rientrano tra quelli effettuati con finanziamento regionale.

Orbene, la legge n° 42 del 24 maggio 1985 della Regione Puglia afferma che quest'ultima assume a suo totale carico la spesa per la manutenzione delle opere idrauliche di competenza regionale, delle opere irrigue primarie e secondarie, delle altre opere di interesse regionale, mentre concorre sino all'80% per cento alla manutenzione delle opere di prevalente uso ed interesse dei consorziati.

Non essendo stato provato che le opere di manutenzione per cui si richiede il contributo si riferiscano ad opere di prevalente uso ed interesse dei consorziati, le uniche che legittimino l'imposizione di un contributo, e non essendo state dedotte e comprovate altre circostanze che consentano di far luogo alla contribuzione, la pretesa del Consorzio appare infondata anche sotto questo profilo.

Le spese, diritti ed onorari di causa, liquidati come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto, con atto di citazione notificato il 6/5/2000, dal Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo nei confronti del Comune di Carovigno, avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi depositata il 22/11/1999;

Condanna il Consorzio al pagamento in favore del Comune delle spese, diritti ed onorari del giudizio, liquidati in complessive lire 4.230.000, di cui



lire 80.000 per spese, lire 1.650.000 per diritti, lire 2.500.000 per onorario di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettario.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 7/3/2001

Il consigliere estensore

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(Luigi Margarito)

Margarito

Il Presidente
Roberto Crivello

depositato in Cancelleria
il 2 MAG 2001
IL CANCELLIERE

Margarito



LIMINAZIONE	
CCD	IMPORTO
11	
12	
13	
14	
15	950.000
16	
17	
18	
19	
20	60.000
21	
22	
23	1.000
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
TOTALE	1.317.000

di
Lecce il 15 MAG 2001
1935 serie 4 mod. 243 Quater Att. Giud.
Esatta e 217000 (Tributo di risc.)
Roberto Crivello



P. IL DIRIGENTE
IL CANCELLIERE
Roberto Crivello

CORTE DI APPELLO DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti.

a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al

Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della

Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

E Copia Conforme all' Originale che si rilascia in forma esecutiva

su richiesta dell'Avv. Vincenzo VITALE

Lecco. 31 MAG. 2001



IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Rosaria GOFFREDO)

